

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Avv. Rossana Sarro I sez. civile

ha emesso la seguente

SENTENZA

Reg 12326/19
533467/19

nella causa civile iscritta al R.G. n. 12326718

TRA

Carrozzeria [redacted], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, via [redacted], presso lo studio dell' avv. [redacted], rapp.ta e difesa da quest'ultimo unitamente all'abog. [redacted] dai quali è rappresentata e difesa per delega in calce all'atto di citazione.

ATTRICE

E

[redacted] Ass.ni S.p.a, in persona del legale rapp.te p.t.

CONVENUTA contumace

E

[redacted], elett.te dom.ta in Roma, via [redacted] presso l'avv. [redacted] che la rapp.ta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale.


Sentenza emessa ai sensi dell'art. 132, II comma, n. 4 c.p.c. così come modificato dall'art. 52, c. 5, della Legge n. 69 del 18/6/09. Si omette di esporre lo svolgimento del processo atteso che ex art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/09, la sentenza deve contenere unicamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

FATTO E DIRITTO

la domanda dell'attrice, in qualità di cessionaria, è volta ad ottenere la condanna al risarcimento del danno cagionato all'autovettura della cedente [redacted] Fiat 600 [redacted], nell'incidente del [redacted]. Nell'occasione, secondo la ricostruzione dell'attrice, la Fiat 600 veniva urtata sulla fiancata destra dalla Fiat Punto tg. [redacted] di proprietà e condotta da [redacted] mentre effettuava una manovra di retromarcia per entrare in un parcheggio.

Si è costituita la convenuta [redacted], contestando la domanda:

All'udienza del 20.11.19 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione.



Preliminarmente, il cessionario subentra in tutti i diritti ed obblighi del cedente e pertanto anche nel diritto di azionare il credito con il tipo di azione che sarebbe spettata a quest'ultimo.

Inoltre il credito poteva essere ceduto anche prima della riparazione dell'autoveicolo in quanto determinabile, e sebbene l'atto di cessione sia generico, fa riferimento al sinistro stradale di cui è causa, e pertanto a tutti i danni che dallo stesso sono derivati.

Infine, la domanda è stata introdotta con la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) avendo l'attore, cessionario, messo in mora e citato l'assicurazione del cedente.

Va, a questo punto, rilevato che l'art. 145, comma 2, codice assicurazioni espressamente impone, nel caso si applichi la procedura di cui all'art.149 C.d.s., che la richiesta di risarcimento sia inviata, oltre che alla propria impresa di assicurazione, anche per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto.

L'importanza giuridica di tale adempimento risalta soprattutto ove si consideri che, nella procedura di indennizzo diretto, come previsto dal comma 6 dell'art. 149; l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile ha facoltà di intervenire in giudizio e può estromettere l'altra impresa.

Risulta agli atti che l'attore non abbia inviato la richiesta per conoscenza anche alla compagnia di assicurazione del responsabile civile.

Si ritiene pertanto che la domanda va considerata improponibile ai sensi dell'art. 145 C.d.a. comma 2.

Spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata della Carrozzeria [redacted] nei confronti della [redacted] SaiAss.ni e [redacted] dichiara la domanda improponibile;

condanna la Carrozzeria [redacted] alle spese di giudizio in favore di [redacted] liquidate in complessivi euro 330,00 , oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore del procuratore anitstatario.

Roma, così deciso il 3.12.19

IL GIUDICE DI PACE

DEPOSITATO, IN CANCELLERIA



Roma, il 9.12.19
IL CANCELLIERE
Alessandra Mierla